

**ATTO COSTITUTIVO**  
**Associazione di Promozione Sociale (APS)**  
**“EDUNARCHE APS”**



In data 03/11/2022, a Camaione (LU) in via Provinciale Est 1695, alle ore 17.00, si sono riunite le seguenti persone:

Marcella Parisi nata a Livorno 04/01/1986 residente a Fauglia, Via Poggio Pallone 27 - 56043 (PI) cittadina Italiana codice fiscale PRSMCL86A44E625D

Matteo Giorgi nato a Pietrasanta il 27/09/1994 residente a Camaione, via Provinciale Est 1695, 55041 (LU) cittadino Italiano codice fiscale GRGTT94P27G628Z

Virginia Bartelloni nata a Pietrasanta il 20/11/1993 residente a Camaione, Via Carignoni 30, 55041 (LU) cittadina italiana codice fiscale BRTVGN93S60G628J

Selene Villa nata a Pietrasanta il 17/02/89 residente a Camaione, via Tabarrani 35, 55041 (LU) cittadina italiana codice fiscale VLLSLN89B57G628W

Jacopo Conforti nato a Pontedera il 6/12/1985 residente a Residente in via Vittorio Veneto 183, 56025 Pontedera (PI) cittadino Italiano codice fiscale CNFJCP85T06G843T

Luca Santini nato a Camaione (LU) il 25/03/1954 residente a Via colli di Versona 755, Camaione (LU) cittadino italiano codice fiscale SNTLCU54C25B455K

Michele Ceragioli nato a Camaione (LU) il 10/05/1985 residente a Camaione, via Tabarrani 35, 55041 (LU) cittadino italiano codice fiscale CRGMHL85E10B455K

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la Sig.ra Marcella Parisi il quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione la Sig.ra Virginia Bartelloni quale Segretario ed estensore del presente atto che accetta l'incarico.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1** - È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione:

"EDUNARCHE APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di CAMAIONE (LU), operante senza fini di lucro e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato con delibera dell'organo di amministrazione.

L'associazione ha sede in via Provinciale Est 1695 in Camaione (LU). Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.

**ART. 2** – L'Associazione è regolata dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 oltre che dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute (artt.36-38 C.C.), da quelle contenute nel presente Atto Costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto Sociale che rispecchia e rispetta le disposizioni dei commi 3, 5, 6, 7 e delle lettere a, b, c, d, e, f del

comma 8 dell'Art.148 del TUIR. Lo Statuto Sociale viene sottoscritto dalle parti in tutte le pagine e allegato al presente Atto Costitutivo (allegato A)

**ART. 3** - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) formazione universitaria e post-universitaria;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- i) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- j) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- k) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- l) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs. 42/2004 e successive modificazioni;
- c) organizzazione e gestioni di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- In particolare l'Associazione si propone di:
- a) promuovere e gestire le attività, iniziative ed aventi in genere, proposte dai Soci e con il supporto di operatori in possesso dei requisiti professionali richiesti;
  - b) organizzare e favorire percorsi di formazione permanenti e di aggiornamento per i Soci, finalizzati all'offerta di servizi di qualità;
  - c) accompagnare singole persone o gruppi – assicurando la necessaria assistenza tecnica – a piedi, in bicicletta, in e-bike o con l'ausilio di ciaspole o animali da soma, nella visita di ambienti naturali anche antropizzati, grotte turistiche, Musei, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale;
  - d) recuperare, progettare, realizzare e mantenere percorsi e sentieri escursionistici, naturalistici, didattici ed accessibili, compresa la relativa segnaletica;
  - e) progettare itinerari di carattere naturalistico, storico-artistico-culturale, ambientale, nonché trekking, escursioni, visite guidate e attività di snorkeling;
  - f) organizzare la promozione e la realizzazione di iniziative legate alla pratica dell'escursionismo, del trekking in ambiente collinare, montano ed alpino, degli sport non competitivi in stretto contatto con la natura, del turismo sostenibile ed ambientale, delle visite a Musei, siti di interesse antropologico e storico, garantendo l'accompagnamento e l'assistenza di personale qualificato;
  - g) istituire e gestire centri di educazione ambientale, doposcuola e ludoteche (anche scientifiche) e collaborare con strutture simili già esistenti sul territorio, con enti parco, centri visite, musei e con le istituzioni scolastiche educative e culturali, allo scopo di creare un sistema di rete;
  - h) realizzare progetti didattici, in particolare di educazione ambientale, anche in collaborazione con le istituzioni di cui alla lettera precedente;
  - i) costituire e gestire centri di documentazione, ricerca ed informazione aperti ad enti pubblici e privati e a privati cittadini;
  - l) progettare itinerari didattici per valorizzare la cultura, la storia e l'ambiente del territorio;
  - m) organizzare centri estivi per bambini, ragazzi e adulti;
  - n) promuovere attività sociali e di formazione rivolte a bambine, bambini, donne e uomini svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
  - o) realizzare progetti ed opere finalizzati alla conoscenza globale e dalla fruibilità sostenibile dell'ambiente;
  - p) redigere, tradurre, diffondere dispense, riviste, libri ed altro materiale informativo e di documentazione su tematiche attinenti gli scopi dell'Associazione anche con supporto di corsi, convegni, conferenze, seminari, dibattiti, mostre e fiere;
  - q) instaurare rapporti con aziende agro-forestali ed agricole biologiche;
  - r) progettare ed organizzare eventi, iniziative, manifestazioni specifiche in campo ambientale, storico culturale, naturalistico, sportivo, eno-gastronomico e dei prodotti tipici locali;
  - s) promuovere e valorizzare il territorio, in particolare della provincia di Lucca, anche in collaborazione con gli enti pubblici locali, privati ed altri portatori di interesse, le associazioni di figure professionali turistiche, gli enti parco e riserve speciali, gli operatori privati del turismo, nonché tutti i privati cittadini;
  - t) effettuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

**ART. 4** - I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo) sia composto da 5 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente Marcella Parisi

Vice – Presidente Selene Villa

Segretario Virginia Bartelloni

Consigliere Matteo Giorgi

Consigliere Jacopo Conforti

Tutti gli eletti sopracitati dichiarano che non sussistono cause di incompatibilità con la carica ricoperta e ne accettano l'incarico.

**ART. 5** Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2022. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

**ART. 6** Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig.ra Marcella Parisi Marcella Parisi

Sig.ra Selene Villa Selene Villa

Sig.ra Virginia Bartelloni Virginia Bartelloni

Sig. Matteo Giorgi Matteo Giorgi

Sig. Michele Ceragioli Michele Ceragioli

Sig. Jacopo Conforti Jacopo Conforti

Sig. Luca Santini Luca Santini

Camaione, 03/11/2022




AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA  
UFFICIO TERRITORIALE DI PONTEDERA

11 NOV. 2022

PROT. N. 2101/3

Il Funzionario addetto al servizio  
Mauro Elisei



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "EDUNARCHE APS"

Allegato al verbale di assemblea del 03/11/2022

**ART. 1 – (Denominazione, sede e durata)**

- 1.- E' costituita in forma di associazione di promozione sociale, l'associazione denominata "EDUNARCHE APS" di seguito in breve, "associazione". L'associazione è un ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche.
- 2.- In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 3.- L'associazione ha sede legale nel Comune di Camaione (LU) e la sua durata è illimitata.
- 4.- Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione.

**ART. 2 - (Scopo, finalità e attività)**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati

In particolare lo scopo sociale è promuovere, ideare e realizzare progetti tra loro coordinati, in ogni forma e con ogni mezzo, per la cultura e la tutela alla valorizzazione delle risorse presenti sul territorio in cui essa opera, in tutti i suoi aspetti ed in tutte le sue potenzialità, con l'obiettivo di creare occasioni educative, culturali e ricreative finalizzate alla promozione della crescita sociale della collettività.

L'Associazione quindi si propone di:

- a) svolgere opera di aggregazione delle persone e degli enti che, a titolo volontaristico, condividono i principi e le finalità dell'Associazione ed intendono impegnarsi per la loro realizzazione;
- b) svolgere e/o promuovere ricerche atte ad approfondire la conoscenza e la diffusione della cultura ambientale intesa come elemento essenziale del vivere civile;
- c) fare opera di educazione e di formazione sui temi culturali e della valorizzazione dell'ambiente attraverso l'ideazione, la realizzazione ed il sostegno di corsi propedeutici ed avanzati.

**Art. 3 - (Attività di interesse generale)**

1.- L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs. 42/2004 e successive modificazioni;
- c) organizzazione e gestioni di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

2.- In particolare l'Associazione si propone di:

a) promuovere e gestire le attività, iniziative ed aventi in genere, proposte dai Soci e con il supporto di operatori in possesso dei requisiti professionali richiesti;

b) organizzare e favorire percorsi di formazione permanenti e di aggiornamento per i Soci, finalizzati all'offerta di servizi di qualità;

c) accompagnare singole persone o gruppi – assicurando la necessaria assistenza tecnica – a piedi, in bicicletta, in e-bike o con l'ausilio di ciaspole o animali da soma, nella visita di ambienti naturali anche antropizzati, grotte turistiche, Musei di Storia Naturale, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale;

d) recuperare, progettare, realizzare e mantenere percorsi e sentieri escursionistici, naturalistici, didattici ed accessibili, compresa la relativa segnaletica;

e) progettare itinerari di carattere naturalistico, storico-artistico-culturale, ambientale, nonché trekking, escursioni, visite guidate e attività di snorkeling;

f) organizzare la promozione e la realizzazione di iniziative legate alla pratica dell'escursionismo, del trekking in ambiente collinare, montano ed alpino, degli sport non competitivi in stretto contatto con la natura, del turismo sostenibile ed ambientale, delle visite a Musei di Storia Naturale, siti di interesse antropologico e storico, garantendo l'accompagnamento e l'assistenza di personale qualificato;

g) istituire e gestire centri di educazione ambientale, doposcuola e ludoteche (anche scientifiche) e collaborare con strutture simili già esistenti sul territorio, con enti parco, centri visite, musei e con le istituzioni scolastiche educative e culturali, allo scopo di creare un sistema di rete;

h) realizzare progetti didattici, in particolare di educazione ambientale, anche in collaborazione con le istituzioni di cui alla lettera precedente;

i) costituire e gestire centri di documentazione, ricerca ed informazione aperti ad enti pubblici e privati e a privati cittadini;

l) progettare itinerari didattici per valorizzare la cultura, la storia e l'ambiente del territorio; m) organizzare centri estivi per bambini, ragazzi e adulti;

n) promuovere attività sociali e di formazione rivolte a bambine, bambini, donne e uomini svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

o) realizzare progetti ed opere finalizzati alla conoscenza globale e dalla fruibilità sostenibile dell'ambiente;

p) redigere, tradurre, diffondere dispense, riviste, libri ed altro materiale informativo e di documentazione su tematiche attinenti agli scopi dell'Associazione anche con supporto di corsi, convegni, conferenze, seminari, dibattiti, mostre e fiere;

q) instaurare rapporti con aziende agro-forestali ed agricole biologiche;

r) progettare ed organizzare eventi, iniziative, manifestazioni specifiche in campo ambientale, storico culturale, naturalistico, sportivo, eno-gastronomico e dei prodotti tipici locali;

s) promuovere e valorizzare il territorio, in particolare della provincia di Lucca, anche in collaborazione con gli enti pubblici locali, privati ed altri portatori di interesse, le associazioni di figure professionali

turistiche, gli enti parco e riserve speciali, gli operatori privati del turismo, nonché tutti i privati cittadini;

t) effettuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

3 - Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri Soci, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci.

4 - L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione, e nei limiti indicati dall'art. 36 del D.lgs. 117/2017.

#### **ART 4. - (Attività diverse)**

a) L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse individuate dall'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario, anche a carattere commerciale, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

b) L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### **ART. 5 - (Raccolta fondi)**

a) L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare la propria attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

b) L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

#### **ART. 6 - (Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda comunicazione scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- pagamento della quota associativa.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **ART. 7 - (Diritti e obblighi degli associati)**

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

#### **ART. 8 - (Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: infranto leggi in materia di beni culturali; può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'organo di amministrazione e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al presidente dell'associazione. L'assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo

del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### **ART. 9 – (Organi sociali)**

1. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge

2. Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere rieletti.

3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

#### **ART. 10 - (Assemblea)**

1.- L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2.- L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3.- Agli associati enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, fino a un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4.- L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza dal vicepresidente.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, trasmessa almeno 2 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che assicuri la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

#### **ART. 11 - (Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'articolo 26 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di sostituzione dei componenti dell'Organo Amministrativo, nel corso del triennio, deve essere convocata l'Assemblea per una nuova nomina del sostituito. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.

#### **ART. 12 - (Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 13 - (Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che

l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 14 - (Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **ART. 15 - (Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ART. 16 - (Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 17 - (Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

#### **ART. 18 - (Scritture contabili e Bilancio di esercizio)**

1.- L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

1.- L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2.- Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore secondo i termini di legge.

3.- Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs 117/2017 e sue successive modifiche.

4.- Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5.- Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art 14 del codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6.- Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.lgs: 117/2017, qualora emanato e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

7.- Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in

corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8.- La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

#### **ART. 19 - (Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- I libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3.- I verbali dell'Assemblea e dell'organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4.- Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

5.- Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

#### **ART. 19 - (Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

**ART. 20 - (Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

**ART. 21 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

**ART. 22 - (Rinvio)**

Per quanto non è previsto nel presente statuto valgono le norme vigenti in materia di ETS, in particolare la legge 6 Giugno 2016, n. 106 ed il Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii., e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Camaione, 03/11/2022

Il presidente

Marco Pavia

Il Segretario

Vigore Ballo

ALLEGATO ALL'ATTO  
C. 2661 SERIE 3  
REGISTRATO IN  
11/11/2022



Il Funzionario addetto al servizio  
Mauro Elisei